



REGOLAMENTO IN MATERIA DI DOTTORATI DI RICERCA AI SENSI DELLA LEGGE 240/2010 ART. 19

Emanato con D.R. n. 311 del 14/04/2022 (affisso all'Albo prot. n. 28824 Rep. N. 132 del 21 /04/2022)

TITOLO I
NORME GENERALI
CAPO UNICO

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina:
 - a) l'istituzione, l'attivazione e il funzionamento dei Dottorati di Ricerca dell'Università degli Studi di Napoli "L'Orientale", in conformità alle disposizioni di cui all'art. 19 della Legge 240 del 30 dicembre 2010 e del "Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di Dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di Dottorato da parte degli enti accreditati" emanato con D.M. n. 226 del 14 dicembre 2021;
 - b) Le modalità con cui l'Università degli Studi di Napoli "L'Orientale" destina le risorse finanziarie finalizzate ai Dottorati.
2. Ai sensi del presente regolamento con il termine dottorando/dottorandi si intendono le studentesse e gli studenti iscritti ai corsi di Dottorato

Art. 2

Finalità e risorse finanziarie

1. I corsi di dottorato di ricerca hanno l'obiettivo di fornire le competenze necessarie per esercitare, presso università, enti pubblici o soggetti privati, attività di ricerca di alta qualificazione, anche ai fini dell'accesso alle carriere nelle amministrazioni pubbliche e dell'integrazione di percorsi professionali di elevata innovatività nonché di contribuire alla realizzazione dello Spazio europeo della ricerca e dell'istruzione superiore.
2. Tale obiettivo viene perseguito, in coerenza con i principi e gli indirizzi condivisi a livello europeo nonché alle disposizioni di cui al DM 226/2021 art.1 comma3, attraverso:
 - a) la formazione alla ricerca di base e alla ricerca applicata sulla base di standard accademici stabiliti tramite procedure di revisione tra pari;
 - b) le collaborazioni, nazionali e internazionali, con enti pubblici e privati e pubblici nonché con altri percorsi dottorali affini, anche di altre Università, previa stipula di apposite convenzioni;
 - c) la previsione di opportunità di formazione interdisciplinare, multidisciplinare e transdisciplinare, anche in ambiti non accademici, quali il settore industriale, della pubblica amministrazione, dei servizi e delle istituzioni culturali, con il coinvolgimento di esperti del settore nelle attività formative;

- d) l'internazionalizzazione delle attività di ricerca e di didattica anche con la partecipazione di docenti stranieri al Collegio e la previsione di periodi di mobilità all'estero dei dottorandi di durata congrua rispetto al progetto dottorale;
 - e) il rafforzamento delle relazioni transnazionali e internazionali nel campo della ricerca, anche istituendo dottorati internazionali, europei, congiunti nonché forme di co-tutela
 - f) l'adozione di sistemi di assicurazione della qualità dell'offerta formativa, anche con modalità di autovalutazione, rigorosamente coerenti con i criteri di cui al successivo art. 4;
 - g) il permanere di significativi requisiti di idoneità, monitorati periodicamente, anche alla luce delle indicazioni dettate a livello nazionale e in sede locale, dalle competenti strutture di valutazione.
3. I corsi di dottorato di ricerca hanno durata non inferiore a tre anni.
 4. Il Consiglio di amministrazione stanziava su apposite voci di bilancio, nella misura definita nel quadro della programmazione annuale, le risorse a sostegno del funzionamento dei corsi di dottorato di ricerca con sede amministrativa presso l'Università L'Orientale
 5. Sulla base delle risorse disponibili sul bilancio dell'Ateneo, il Consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato accademico, tenuto conto degli esiti, in termini di efficienza ed efficacia, di ogni corso di dottorato quali emergono dal processo di valutazione interno da svolgersi ai sensi dell'art. 13 del DM 45/2013 delibera ogni anno, contestualmente all'attivazione del ciclo di dottorato, il piano di assegnazione delle borse di studio per la frequenza ai corsi.
 6. Sono possibili altre fonti di finanziamento di cui al successivo art. 17 co. 8, fermo restando il medesimo importo della borsa per tutti i dottorandi di cui al successivo art. 17 co. 3.

Art. 3

Dottorati di ricerca – Organi

1. Sono organi di ciascun Dottorato di ricerca
 - a) il Coordinatore
 - b) il Collegio dei docenti.
2. Il Coordinatore è un professore di prima fascia a tempo pieno; o, in caso di motivata indisponibilità, a un professore di seconda fascia a tempo pieno in possesso di una elevata qualificazione scientifica, attestata sulla base dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'accesso alle funzioni di professore di prima fascia. La funzione di coordinatore può essere esercitata in un solo collegio a livello nazionale.
3. Il Coordinatore è eletto dal Collegio dei docenti ed è nominato con decreto del Rettore. La durata del mandato è triennale, con possibilità di una sola consecutiva rielezione nell'incarico. Nel caso di cessazione anticipata dal mandato per qualunque causa, si procede entro due mesi a nuove elezioni. Nel periodo intercorrente tra la cessazione del mandato e la nomina del Coordinatore da parte del Rettore le relative funzioni sono esercitate dal Decano del Collegio dei docenti.
4. Al Coordinatore sono attribuiti i seguenti compiti:
 - a) coordinare e organizzare le attività formative e amministrative del Dottorato;
 - b) convocare e presiedere il Collegio dei docenti;
 - c) espletare le funzioni ad esso delegate dal Collegio dei docenti;
 - d) autorizzare i dottorandi a svolgere attività di ricerca all'Estero per periodi non superiori a sei mesi nell'ambito delle attività programmate;
 - e) nominare un vice-coordinatore incaricato di sostituirlo in caso di impedimento;

- f) rendere note al Direttore del Dipartimento le decisioni assunte dal Collegio dei docenti attraverso la pubblicazione dei verbali delle sedute.
5. Il collegio del dottorato è costituito da un numero minimo di componenti, pari a dodici appartenenti ad ambiti scientifici coerenti con gli obiettivi formativi del corso. Almeno la metà dei componenti, è costituita da professori universitari di ruolo di prima o seconda fascia, e per la restante parte da ricercatori di ruolo di Università o enti pubblici di ricerca, ovvero nel caso di Dottorati in forma associata con enti pubblici di ricerca anche da ricercatori appartenenti ai ruoli di dirigenti di ricerca, ricercatori o primi ricercatori degli enti stessi, ferma restando la quota minima dei professori. I componenti dei collegi appartenenti a università o enti di ricerca esteri devono essere in possesso almeno dei requisiti minimi previsti dalla normativa vigente per l'accesso alle funzioni di professore di seconda fascia.
 6. I ricercatori appartenenti al collegio di dottorato devono essere in possesso di una qualificazione scientifica attestata sulla base dei requisiti necessari previsti dalla normativa vigente per l'accesso alle funzioni di professore di seconda fascia e i professori di una qualificazione scientifica attestata sulla base dei requisiti necessari previsti per l'accesso alle funzioni del ruolo di appartenenza. Nel caso in cui il contratto di un ricercatore a tempo determinato che concorre alla numerosità minima scada prima della scadenza dei tre anni di nomina del Collegio, dovrà essere sostituito almeno 30 giorni prima della scadenza del suo contratto
 7. Fermo restando quanto previsto ai precedenti commi possono far parte del collegio di dottorato, nella misura massima di un decimo della composizione complessiva del medesimo, esperti, pur non appartenenti a Università o enti pubblici di ricerca, in possesso di elevata e comprovata qualificazione scientifica o professionale in ambiti di ricerca coerenti con gli obiettivi formativi del corso di dottorato.
 8. Ogni componente del collegio può partecipare ad un solo collegio a livello nazionale, fatte salve le eccezioni di cui all'art. 6 co. 4 del DM n. 226 del 14 dicembre 2021.
 9. Coloro che intendano far parte del Collegio dei docenti di un Dottorato di ricerca de "L'Orientale" devono presentare domanda al Coordinatore del Dottorato che sottopone la candidatura al Collegio, indicando un ambito riconducibile a uno o più settori tra quelli disciplinari, concorsuali o dei panel ERC. Alla domanda deve essere allegato il curriculum scientifico, l'elenco delle pubblicazioni degli ultimi cinque anni e una dichiarazione sulla non partecipazione ad altri collegi di Dottorato, nonché l'attestazione del possesso dei requisiti di elevata qualificazione scientifica di cui i precedenti commi. Nel caso di docenti e/o ricercatori di altri atenei o enti pubblici di ricerca, o di esperti dipendenti di pubblica amministrazione, la domanda deve essere corredata anche dal nulla osta dell'istituzione di appartenenza.
 10. Al Collegio dei docenti di ciascun ciclo di Dottorato partecipa, senza concorrere alla costituzione del numero legale, un rappresentante eletto fra i dottorandi per la trattazione dei problemi didattici e organizzativi. Le modalità di elezione sono demandate ai rispettivi Collegi.
 11. Il Collegio dei docenti è validamente costituito qualora risultino presenti alla seduta la metà più uno dei componenti il consesso.
 12. Le delibere sono assunte con voto favorevole della metà più uno dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Coordinatore.
 13. Il Collegio dei docenti è preposto alla progettazione e realizzazione del corso di Dottorato e di eventuali singoli curricula ed ha i seguenti compiti:
 - a) stabilire la programmazione dell'attività didattica;

- b) indicare, all'interno del Collegio stesso, il supervisore (o tutor) e uno o più co-supervisori, che devono seguire le attività di ricerca di ciascun dottorando; sono fatti salvi i casi di dottorato in co-tutela, nei quali la nomina del supervisore e dei co-supervisori è normata dalla relativa convenzione secondo i disposti dell'art. 24 del presente regolamento;
 - c) autorizzare preventivamente i dottorandi a svolgere attività di ricerca all'Estero per periodi di formazione superiori a sei mesi continuativi e non superiori a diciotto mesi nel triennio, nell'ambito delle attività programmate;
 - d) verificare l'effettivo svolgimento dell'attività scientifica svolta all'Estero ai fini dell'erogazione della maggiorazione del 50% della borsa;
 - e) autorizzare i dottorandi a svolgere attività di tutorato degli studenti nonché attività didattica integrativa, comunque entro il limite massimo di 40 ore per anno accademico, senza incremento di borsa di studio e senza pregiudizio per la ricerca;
 - f) autorizzare i dottorandi a svolgere limitate attività retribuite purché coerenti con i loro progetti di ricerca e purché non interferiscano con le previste attività formative; altresì, per i dottorandi senza borsa il Collegio valuta caso per caso l'eventuale incompatibilità derivante dall'attività lavorativa avendo cura di rispettare i diritti tutelati a livello costituzionale;
 - g) proporre i nominativi dei Valutatori di cui al successivo art. 21 co.2;
 - h) valutare le attività svolte dai dottorandi ai fini dell'ammissione all'anno successivo e all'esame finale;
 - i) curare i rapporti con altri Atenei italiani e stranieri e con enti pubblici e privati al fine di migliorare lo svolgimento delle attività formative e di ricerca dei dottorandi, anche presso istituzioni straniere e con la possibilità di istituire forme di co-tutorato di tesi;
 - j) favorire, anche attraverso la proposta di stipula di apposite convenzioni, la mobilità dei dottorandi;
 - k) proporre i nominativi dei membri delle Commissioni di cui ai successivi artt. 14 (accesso) e 20 (esame finale);
 - l) autorizzare la redazione di tesi di Dottorato in lingua diversa dall'italiano o inglese;
 - m) acquisire informazioni sugli esiti occupazionali dei dottori di ricerca dopo il conseguimento del titolo ed orientarli nella loro successiva attività;
 - n) accettare o rifiutare, con motivazione verbalizzata, le domande di partecipazione al Collegio dei docenti.
14. L'attività didattica, di tutorato scientifico o aziendale e di supervisione di tesi, certificata e svolta dai professori e ricercatori universitari nell'ambito dei corsi di dottorato, concorre all'adempimento degli obblighi istituzionali di cui all'articolo 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

Art. 4

Accreditamento dei corsi e delle sedi e valutazione interna

1. I Dottorati di ricerca possono essere attivati previo accreditamento dei corsi, di eventuali curricula e delle sedi, concesso con Decreto del MUR, su parere conforme dell'ANVUR.
2. Il sistema di accreditamento si articola in un'autorizzazione iniziale di durata quinquennale e di una verifica annuale della permanenza dei requisiti di cui all'art. 4 del D.M. n. 226 del 14 dicembre 2021 e successivi aggiornamenti e modifiche.
3. L'attività di monitoraggio è svolta periodicamente dall'ANVUR anche sulla base dei risultati dell'attività di controllo del Nucleo di Valutazione dell'Ateneo, secondo criteri e modalità di cui

all'art. 3 co. 1 lett. b) del DPR n.76/2010, nonché nell'ambito dell'accREDITAMENTO periodico della sede di cui all'art. 5, co. 3, del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n.19.

4. La valutazione ed il controllo dei requisiti di cui all'art. 4 del D.M. n. 226 del 14 dicembre 2021 è effettuata, sentiti i Coordinatori dei singoli Dottorati, con cadenza annuale dal Nucleo di Valutazione dell'Ateneo.

Art. 5

Docenze

1. L'avvio dei corsi coincide con l'inizio dell'anno accademico fatti salvi i casi previsti ai successivi artt. 7 co. 6 e 13 co. 2.
2. L'attività didattica principale è svolta dai membri del Collegio dei docenti anche prevedendo moduli in comune con altri Dottorati.
3. Possono svolgere attività didattica nel corso di Dottorato anche docenti non appartenenti al Collegio.
4. Un docente può collaborare alle attività didattiche e di ricerca di più Dottorati.
5. Ciascun docente può essere conteggiato una sola volta su base nazionale ai fini del rispetto del requisito di accREDITAMENTO di cui all'art. 6 co. 4 del D.M. 226 del 14 dicembre 2021.
6. L'attività didattica e di supervisione certificata e svolta dai professori e ricercatori nell'ambito dei corsi di Dottorato concorre all'adempimento degli obblighi istituzionali di cui all'art.6 della Legge n. 240 del 30.12.10. Tale attività didattica, fermo restando la permanenza dei due precedenti requisiti, è riconosciuta anche a docenti di altri Atenei convenzionati o consorziati e non.
7. Corsi, seminari e attività di tutorato possono svolgersi in lingua straniera in base alla natura dei singoli Dottorati.
8. L'attività formativa e di ricerca dei dottorandi può essere articolata in CFU, il cui conseguimento diviene condizione dell'ammissione alla prova finale. Le attività formative svolte in una o più sedi sono certificate da un documento allegato al diploma finale (diploma supplement).
9. I dottorandi certificheranno l'attività didattica integrativa, di tutorato e di studio individuale secondo le modalità definite dal Collegio dottorale.

Art. 6

Scuole di Dottorato

1. Ai sensi dell'art.6 co. 5 del D.M. dell'8.2.13, l'Ateneo può organizzare i corsi di Dottorato in Scuole di Dottorato con attribuzione alle stesse di compiti di coordinamento dei corsi e di gestione delle attività comuni. In tal caso esse saranno disciplinate da apposito Regolamento.

Art. 7

«Dottorati industriali» e dottorati di interesse nazionale

1. È possibile attivare corsi di Dottorati, previo accREDITAMENTO ai sensi dell'art. 4 del D.M. 226 del 14 dicembre 2021, sulla base di convenzioni o consorzi che comprendano anche imprese anche estere che svolgono una qualificata attività di ricerca e sviluppo. Tali dottorati, in sede di accREDITAMENTO iniziale o successivamente, possono chiedere il riconoscimento della qualificazione di «dottorato industriale», anche come parte della denominazione.
2. Le convenzioni di cui al precedente comma disciplinano:
 - a) le modalità di coordinamento delle attività di ricerca tra le parti;

- b) le modalità di svolgimento delle attività di ricerca presso l'impresa, nonché, relativamente ai possibili posti coperti da dipendenti delle imprese, la ripartizione dell'impegno complessivo del dipendente e la durata del corso di dottorato;
 - c) i meccanismi incentivanti al fine di promuovere il trasferimento tecnologico e lo sviluppo dei risultati dell'attività di ricerca da parte delle imprese convenzionate.
3. Le tematiche di ricerca caratterizzanti il corso di dottorato industriale riconoscono particolare rilievo alla promozione dello sviluppo economico e del sistema produttivo, facilitando la progettazione congiunta in relazione alle tematiche della ricerca e alle attività dei dottorandi
 4. Per tali dottorati è possibile
 - a) indicare specifici requisiti per lo svolgimento delle attività di ricerca, quali l'interdisciplinarietà, l'adesione a reti internazionali e l'intersectorialità, con particolare riferimento al settore delle imprese;
 - b) destinare una quota dei posti disponibili ai dipendenti delle imprese o degli enti convenzionati impegnati in attività di elevata qualificazione, ammessi al dottorato a seguito del superamento della relativa selezione
 5. Resta in ogni caso ferma la possibilità di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, di attivare contratti di apprendistato finalizzati alla formazione del dottorato industriale, garantendo comunque la prevalenza dell'attività di ricerca. Tali contratti di apprendistato sono considerati equivalenti alle borse di dottorato ai fini del computo del numero minimo necessario per l'attivazione del corso
 6. I corsi di Dottorato di cui al presente articolo possono prevedere scadenze diverse per la presentazione delle domande e l'inizio dei corsi e diverse modalità organizzative delle attività didattiche dei dottorandi tali da consentire l'ottimale svolgimento del Dottorato.
 7. Ai fini della formazione, il Collegio dei Docenti può proporre convenzioni di cui al precedente co. 1 al dipartimento di afferenza, e successivamente agli organi accademici.
 8. È possibile attivare corsi di «Dottorato di interesse nazionale». ovvero un corso di dottorato che presenta i requisiti di cui al co. 2 dell'art. 11 del D.M. n. 226 del 14 dicembre 2021. L'Ateneo e i soggetti con i quali è stipulata la convenzione o il consorzio sulla base del quale è attivato il Dottorato di interesse nazionale assegnano le relative borse di studio con le modalità di cui all'articolo 13 del presente regolamento, previa valutazione dei candidati da parte di una commissione formata in modo da assicurare la partecipazione di componenti stranieri o esterni ai soggetti convenzionati.

TITOLO II
DOTTORATI DI RICERCA
CAPO I
NORME COMUNI

Art. 8

Istituzione e attivazione dei Dottorati di ricerca

1. I Consigli di Dipartimento, d'intesa con i rispettivi Collegi di docenti, sottopongono le proposte di istituzione di nuovi Dottorati e/o curricula, nonché l'attivazione di uno o più dottorati tra quelli esistenti, al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione.
2. Le proposte di attivazione di Dottorati già esistenti o di nuova istituzione e/o dei relativi curricula devono contenere le seguenti indicazioni:
 - a) struttura proponente ed eventuali strutture concorrenti;

- b) eventuali sedi consorziate. I Consorzi possono essere composti da massimo 4 istituzioni universitarie o di ricerca;
 - c) durata del corso, non inferiore a tre anni;
 - d) numero complessivo dei posti messi a concorso di cui non meno di 3 con borsa tenendo conto del numero medio di 4 con borsa per ciclo;
 - e) organizzazione dei corsi con specificazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie destinate al loro funzionamento, nonché delle tematiche di ricerca del settore o dei settori scientifico-disciplinari, ovvero dei settori concorsuali o dei panel ERC di riferimento;
 - f) eventuali convenzioni con enti pubblici o privati. In tal caso gli enti convenzionati devono assicurare l'attivazione del Dottorato per almeno tre anni e devono garantire un contributo di almeno tre borse per ciascun ciclo di Dottorato, fatta eccezione per i Dottorati attivati con istituzioni estere, per le quali vigono le condizioni di cui all'art. 3, co. 2 del D.M. 226 del 14 dicembre 2021;
 - g) eventuali risorse autonome per il finanziamento di borse di studio;
 - h) Coordinatore e composizione del Collegio docenti, che dovrà essere formato secondo le disposizioni di cui al precedente art. 3.
3. Le proposte di attivazione devono contenere altresì l'illustrazione dei risultati didattico-scientifici ottenuti dal dottorato per il quale si chiede l'attivazione.
4. L'istituzione e l'attivazione dei corsi di Dottorato sono disposte con decreto rettorale, subordinatamente all'accREDITAMENTO del corso.

Art. 9

Determinazione delle borse di studio

1. La determinazione del numero delle borse di studio da assegnare a ciascun Dottorato avviene con delibera del Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato Accademico anche sulla base di una programmazione tesa al riconoscimento dei risultati ottenuti dai diversi settori scientifico-disciplinari, ovvero dai settori concorsuali o dai panel ERC di riferimento; della opportunità dello sviluppo di specifici settori di ricerca; del rispetto delle norme di certificazione concernenti: la frequenza alle lezioni e ai seminari, le ore delle attività di tutorato, le ore di studio individuale dei dottorandi; del grado di internazionalizzazione e dei risultati ottenuti dai corsi di Dottorato; del numero e della qualificazione scientifica dei docenti, anche stranieri, afferenti ai singoli Dottorati.
2. Nell'attribuzione delle borse, specifica attenzione è rivolta al grado di internazionalizzazione e attrattività del dottorato nonché dei servizi e delle risorse infrastrutturali disponibili.

Art. 10

Durata dei corsi e attribuzione dei posti di Dottorato

1. I corsi di Dottorato di ricerca hanno durata non inferiore a tre anni.
2. Il Consiglio di Dipartimento attribuisce il numero di posti e le borse di studio ai singoli Dottorati attivati, in base a quanto deliberato dagli Organi di governo, fermo restando il disposto dell'art. 9 co. 1 del DM n. 226 del 14 dicembre 2021, secondo cui possono essere banditi posti di dottorato senza borsa, nel limite di un posto ogni tre con borsa.

CAPO II

DISPOSIZIONI SUL FUNZIONAMENTO DEI CORSI DI DOTTORATO

Art. 11

Requisiti per l'accesso ai corsi

1. Possono partecipare alla selezione per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca, senza limitazioni di cittadinanza, coloro che, alla scadenza del termine di presentazione della domanda fissato dal bando, siano in possesso di laurea magistrale o di analogo titolo accademico conseguito all'estero e dichiarato equipollente o riconosciuto idoneo per l'accesso agli studi dottorali, ovvero coloro che conseguano il titolo richiesto dal bando entro la data di iscrizione al corso di dottorato, pena la decadenza dall'ammissione al corso.
2. L'idoneità del titolo conseguito all'Estero viene accertata, ai soli fini dell'ammissione alla selezione, dalla Commissione di cui al successivo art. 14 nel rispetto della normativa vigente in Italia e nel Paese dove è stato rilasciato il titolo stesso e dei trattati o accordi internazionali in materia di riconoscimento di titoli per il proseguimento degli studi.
3. Gli iscritti a un corso di Dottorato non possono essere ammessi a sostenere le prove di accesso previste per il medesimo Dottorato.
4. Gli iscritti a un corso di dottorato possono accedere a un corso di dottorato diverso, iniziando dal primo anno, senza usufruire della borsa di studio, a condizione che superino le relative prove concorsuali e purché rinuncino al corso di dottorato precedenti.
5. Coloro che risultano già iscritti ad un corso di Dottorato con borsa di studio possono accedere, a seguito di superamento del relativo concorso, a un diverso Dottorato, ma senza borsa di studio, rinunciando al Dottorato precedente ed iniziando dal primo anno.
6. Coloro che siano già in possesso di un titolo di dottore di ricerca possono essere ammessi a frequentare, previo superamento delle prove di selezione, un nuovo corso di Dottorato, senza borsa di studio, purché le tematiche ed i settori scientifico-disciplinari, ovvero i settori concorsuali o dei panel ERC di riferimento, siano differenti da quelli relativi al corso per il quale è stato conseguito il titolo.
7. Possono essere ammessi in sovrannumero, previa partecipazione al bando di concorso e superamento delle prove di ammissione, i seguenti candidati:
 - a) assegnatari di borse di studio finanziate dal Ministero Affari Esteri italiano o da Enti del proprio Paese di nascita, cittadinanza, residenza e domicilio;
 - b) titolari di contratto di Apprendistato per il Dottorato di Ricerca, che non rientrino nei posti messi a bando;
 - c) provenienti da Paesi esteri con i quali sia stato stipulato un accordo con l'Università finalizzato all'ammissione ai corsi di dottorato o che beneficino di finanziamenti erogati nell'ambito di programmi di formazione e mobilità internazionale.
8. I candidati di cui alla lettera c. del precedente comma possono, inoltre, essere ammessi in sovrannumero ai corsi di dottorato senza obbligo di partecipazione al bando di concorso e di superamento delle prove di selezione, purché selezionati mediante procedure di valutazione comparativa, previo giudizio positivo del Collegio dei docenti in merito all'idoneità scientifica.

Art. 12

Bando di concorso

1. L'ammissione ai corsi di dottorato avviene sulla base di una selezione a evidenza pubblica per titoli ed esami, che garantisca la valutazione comparativa dei candidati. Il bando di concorso, redatto in italiano ed in inglese, è emanato dal Rettore.

2. L'ufficio competente assicura la pubblicità, provvedendo a pubblicizzarlo in via telematica sul sito dell'Ateneo, sul sito europeo Euraxess e su quello del MUR. nonché con altre forme individuate dall'Ateneo.
3. Il bando di concorso indica:
 - a) i corsi di dottorato attivati, distinguendo quelli internazionali e quelli che attribuiscono il titolo di "Doctor Europaeus", con l'indicazione delle altre istituzioni partecipanti se trattasi di dottorati in convenzione o consorzio;
 - b) il numero complessivo di posti disponibili per ciascun dottorato;
 - c) il numero delle borse di studio per ciascun Dottorato;
 - d) l'ammontare della borsa di studio;
 - e) l'eventuale numero dei contratti di apprendistato di cui all'art.5 del D.Lgs 14.9.11 n.167;
 - f) le eventuali altre forme di sostegno finanziario di cui al successivo art. 17 co. 8;
 - g) l'indicazione delle tasse e dei contributi a carico dei dottorandi, anche tenuto conto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di diritto allo studio, e la disciplina degli esoneri;
 - h) il termine e le modalità di presentazione delle domande;
 - i) eventuali requisiti specifici richiesti;
 - j) i contenuti oggetto di valutazione ai fini della selezione per l'accesso al dottorato;
 - k) le modalità di svolgimento della selezione per l'accesso al Dottorato;
 - l) i criteri per la nomina delle Commissioni giudicatrici;
 - m) le modalità di comunicazione ai candidati del diario e della sede delle prove di ammissione;
 - n) i criteri per la formazione della graduatoria di merito e per l'approvazione della stessa;
 - o) le modalità per l'iscrizione ai corsi di Dottorato;
 - p) le modalità di assegnazione delle borse di studio;
 - q) le modalità di conseguimento del titolo di dottore di ricerca.
4. Il bando, su proposta del Collegio dei docenti del Dottorato, può altresì specificare i settori scientifico-disciplinari, ovvero i settori concorsuali o dei panel ERC di riferimento per cui vengono banditi i posti, rispettando anche le specifiche esigenze di eventuali università consorziate e cercando di favorire l'alternanza nel tempo degli ambiti scientifici del Dottorato;
5. Il bando di selezione può inoltre prevedere:
 - a) l'ammissione di idonei al corso in caso di rinuncia dei vincitori o se si rendono disponibili ulteriori risorse, entro i termini stabiliti dal presente regolamento
 - b) la riserva di una quota delle borse e delle altre forme di sostegno finanziario a favore di soggetti che abbiano conseguito, presso università estere, il titolo di studio richiesto per l'ammissione al corso di dottorato.

Art. 13

Prove di ammissione ai corsi di dottorato

1. L'ammissione ai corsi di Dottorato avviene sulla base di una selezione a evidenza pubblica, previo superamento di un concorso per l'ammissione consistente nella valutazione del progetto di ricerca e del curriculum, e in una eventuale prova scritta, inclusi test riconosciuti a livello internazionale, ed in un colloquio, da svolgersi anche per via telematica, atti a verificare la preparazione del candidato, la sua attitudine alla ricerca scientifica e la conoscenza di una o più lingue straniere.

2. Nel caso di progetti di collaborazione comunitari e internazionali si possono prevedere specifiche procedure di ammissione, modalità organizzative e tempistiche diverse che tengano conto delle caratteristiche dei singoli progetti purché attivati nell'ambito di corsi di Dottorato accreditati.
3. Nel caso in cui il bando preveda una quota di posti, con o senza borsa, riservati a studenti laureati in università estere, o a borsisti di Stati esteri o di specifici programmi di mobilità internazionale, si possono prevedere modalità di svolgimento della procedura di ammissione differenziate con formazione di graduatorie separate. I candidati che concorrono per i posti riservati ai laureati all'Estero dovranno comunque risultare collocati anche nella graduatoria di merito generale, in quanto essi utilmente concorrono anche ai posti non riservati, ai sensi dell'art. 11 co.1 del presente regolamento.
4. Nel caso in cui il bando preveda una quota di posti riservati a dipendenti di imprese di cui al precedente art. 7 è possibile stabilire nelle specifiche convenzioni modalità di svolgimento della procedura di ammissione differenziate.
5. Nei casi di cui ai precedenti commi i bandi potranno altresì prevedere selezioni per specifici profili tematici o areali.
6. I posti riservati non attribuiti possono essere resi disponibili in aggiunta ai posti non riservati.
7. Ciascun Collegio dei docenti definisce i contenuti della eventuale prova scritta.
8. Nel caso in cui sia prevista la prova scritta, la Commissione dispone di 140 punti così suddivisi: curriculum max 20 punti, progetto di ricerca max 40 punti, prova scritta max 40 punti, prova orale max 40 punti.
9. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato, fra curriculum, progetto e prova scritta, un punteggio non inferiore a 70/100. La prova orale si intende superata con un punteggio non inferiore a 28/40.
10. Nel caso in cui non sia prevista la prova scritta, la Commissione dispone di 100 punti così suddivisi: curriculum max 20 punti, progetto di ricerca max 40 punti, prova orale max 40 punti. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato, fra curriculum e progetto, un punteggio non inferiore a 45/60. La prova orale si intende superata con un punteggio non inferiore a 25/40.
11. Le prove possono essere espletate, a scelta del candidato, in una lingua diversa dall'italiano fra quelle eventualmente indicate nel bando.
12. Il bando specifica le modalità di cui ai precedenti co. 8 e 9 nei casi previsti dai precedenti co. 2, 3 e 4.
13. Per la partecipazione alle prove di ammissione è previsto il pagamento di un contributo obbligatorio, il cui importo è deliberato annualmente dagli Organi Accademici. La restituzione di tale contributo non è ammessa in alcun caso.

Art. 14

Commissioni giudicatrici per l'accesso ai corsi di Dottorato

1. Il Rettore, su proposta del Collegio dei docenti, nomina con proprio decreto, le Commissioni incaricate della valutazione comparativa dei candidati all'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca dell'Ateneo.
2. Ciascuna Commissione è composta da un minimo di tre a un massimo di cinque membri di cui almeno due (tre nel caso i commissari siano cinque) scelti tra i professori e ricercatori universitari di ruolo; l'eventuale componente esterno (due nel caso i commissari siano cinque), anche

straniero, è scelto nell'ambito degli enti e delle strutture pubbliche e private di ricerca. La Commissione può avvalersi del supporto di esperti di lingua straniera in relazione alle necessità della procedura di valutazione.

3. Nel caso di Dottorati istituiti in seguito ad accordi in convenzione o consorzio con Università/Enti nazionali o internazionali, la Commissione è composta secondo le modalità previste negli accordi stessi.
4. La presidenza di ciascuna Commissione è assunta dal professore di prima fascia; nel caso siano presenti più professori di prima fascia la presidenza è assunta dal più anziano in ruolo e, a parità, dal più anziano d'età.
5. Le Commissioni esaminatrici operano assicurando un'adeguata valutazione comparativa dei candidati. Esse avviano i propri lavori e sono tenute a concluderli nei termini indicati nel bando.
6. Al termine della prova d'esame ogni Commissione compila la graduatoria generale di merito sulla base della somma dei punteggi ottenuti dai candidati nella valutazione del curriculum, del progetto di ricerca e del colloquio.
7. I verbali relativi agli atti del concorso, sottoscritti da tutti i componenti della Commissione, devono essere depositati presso il competente ufficio dell'Amministrazione entro il termine indicato dall'ufficio stesso, che successivamente provvede a darne pubblicità.

Art. 15

Graduatorie di merito

1. Le graduatorie finali di merito predisposte dalle Commissioni esaminatrici sono approvate dal Rettore con proprio decreto, a seguito dell'accertata regolarità degli atti concorsuali. I candidati sono ammessi ai corsi secondo l'ordine delle rispettive graduatorie a copertura dei posti disponibili per ogni corso di dottorato.
2. I candidati che, in base alla graduatoria finale, siano risultati tra gli ammessi al corso decadono qualora non esprimano la loro accettazione entro i termini previsti nel bando. In tal caso subentra altro candidato secondo l'ordine della graduatoria. Lo stesso accade qualora qualcuno degli ammessi rinunci entro sei mesi del primo anno accademico, fermo restando che, per questi ultimi, il triennio avrà decorso per loro dalla data del subentro. Inoltre, qualora il rinunciario abbia già usufruito di mensilità di borse di studio, è tenuto alla loro restituzione.
3. In caso di utile collocamento in più graduatorie, il candidato deve esercitare opzione per un solo corso di dottorato e per un solo curriculum.

Art. 16

Contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi

1. L'ammontare dei contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi di dottorato attivati presso l'Ateneo e le relative modalità di pagamento sono stabiliti annualmente dal Consiglio di amministrazione.
2. I contributi sono comprensivi del premio di assicurazione infortuni, dell'imposta di bollo e della tassa regionale per il diritto allo studio.
3. I dottorandi titolari di borse di studio conferite dall'Università su fondi assegnati con D.M., sono esonerati dal pagamento dei contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi.
4. Possono presentare richiesta di esonero parziale dal pagamento delle tasse e dei contributi di cui al comma 1 coloro che sono in possesso di particolari requisiti economici, indicati annualmente nell'apposito bando gestito dall'agenzia regionale per il diritto allo studio.

5. Eventuali ulteriori forme di esonero dal pagamento delle tasse e dei contributi di cui al comma 1, fatta eccezione per il premio di assicurazione, l'imposta di bollo e la tassa regionale per il diritto allo studio, possono essere deliberati dagli Organi Accademici anche in virtù di accordi internazionali
6. La rinuncia al dottorato non dà diritto al rimborso dei contributi di iscrizione già versati.
7. Il dottorando tenuto alla corresponsione dei contributi di iscrizione e frequenza ai corsi, non in regola con il pagamento, non può svolgere alcuna attività correlata al corso di dottorato al quale è iscritto. Il dottorando che risulti non in regola con i versamenti dovuti all'Ateneo non è ammesso a sostenere l'esame finale.

Art. 17

Borse di studio

1. Le borse di studio hanno durata annuale e sono rinnovate a condizione che il dottorando abbia completato il programma delle attività previste per l'anno precedente, verificate secondo le procedure stabilite al successivo art. 18, fermo restando l'obbligo di erogare la borsa a seguito del superamento della verifica.
2. Le borse di studio sono assegnate previa valutazione comparativa del merito effettuata secondo le modalità di cui ai precedenti artt. 14 e 15. A parità di merito prevale la valutazione della situazione economica determinata ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 aprile 1997, pubblicato sulla G.U. n. 166 del 9 giugno 1997 nonché la situazione reddituale deducibile dal Modello ISEE ovvero da equivalente certificazione reddituale per i candidati residenti all'Estero.
3. Per ciascun ciclo di Dottorato è richiesto un numero medio di almeno quattro borse di studio per corso di Dottorato attivato, escludendo dal computo le borse assegnate ai Dottorati attivati in convenzione o in consorzio, fermo restando che per il singolo corso di dottorato tale disponibilità non può essere inferiore a tre.
4. L'importo minimo delle borse di studio è determinato con decreto ministeriale. In sede di attivazione dei corsi, il Consiglio della Struttura proponente può deliberare l'aumento dell'importo minimo delle borse di studio nella misura annualmente deliberata dagli Organi Accademici e purché il corso di dottorato per il quale tale aumento è deliberato disponga di almeno sei borse di studio nel ciclo di nuova attivazione. In tal caso, l'aumento si applica a tutte le borse di studio messe a bando nell'ambito del corso di dottorato.
5. L'importo della borsa di studio è incrementato del cinquanta per cento, per un periodo complessivamente non superiore a dodici mesi, per lo svolgimento di attività di ricerca all'estero autorizzate dal collegio dei docenti. Tale periodo, fatti salvi i casi di dottorati attivati in convenzione con università e istituzioni straniere, può essere esteso fino a un tetto massimo complessivo di diciotto mesi per i dottorati in co-tutela con soggetti esteri o attivati ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del DM 226/2021. La maggiorazione non può essere fruita nel Paese di provenienza del dottorando o nel Paese ove il dottorando abbia la residenza. Ai dottorandi che usufruiscono di borse messe a disposizione da Università ed enti di ricerca che concorrono al corso di dottorato ovvero da enti esterni, la maggiorazione per i soggiorni all'estero è assicurata dagli stessi finanziatori delle borse
6. A decorrere dal secondo anno a ciascun dottorando, con o senza borsa e a prescindere dalla fonte di finanziamento, è assicurato, nell'ambito delle risorse finanziarie esistenti in bilancio, un budget per l'attività di ricerca in Italia e all'Estero adeguato rispetto alla tipologia di corso e

comunque di importo non inferiore al 10% dell'importo della borsa. Nel caso in cui il dottorando non sia valutato positivamente ai fini del rinnovo della borsa, ovvero rinunci a essa, l'importo non utilizzato resta nella disponibilità dell'Ateneo, per gli stessi fini. Per il mantenimento dei contratti di apprendistato e delle altre forme di sostegno finanziario di cui al successivo co. 10 del presente articolo, negli anni di corso successivi al primo si applicano i medesimi principi posti per il mantenimento delle borse di studio di cui al co. 1 del presente articolo. Questi ultimi non si applicano ai borsisti di Stati esteri o beneficiari di sostegno finanziario nell'ambito di specifici programmi di mobilità in relazione a quanto previsto dalla specifica regolamentazione.

7. Il pagamento della borsa di studio viene effettuato in rate mensili posticipate nel corso dell'anno.
8. La borsa di dottorato non può essere cumulata con assegni di ricerca né con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare con soggiorni all'estero l'attività di formazione o di ricerca dei dottorandi.
9. La borsa di dottorato è soggetta al versamento dei contributi previdenziali INPS a gestione separata ai sensi dell'art. 2 co. 26 della Legge n.335/1995 e successive modificazioni, nella misura di due terzi a carico dell'amministrazione e di un terzo a carico del borsista. I dottorandi godono delle tutele e dei diritti connessi.
10. Sono possibili altre forme di finanziamento a valere su fondi di ricerca o su altre risorse dell'Università, ivi inclusi gli assegni di ricerca di cui all'art. 22 della Legge 240/2010, che possono essere attribuiti a uno o più candidati risultati idonei nelle procedure di selezione. In tal caso deve essere espressamente previsto dal bando che la selezione per il Dottorato è valida anche per l'attribuzione dell'assegno di ricerca.
11. Indipendentemente dalla fonte di finanziamento gli importi delle borse devono essere uguali per tutti i dottorandi e stabiliti come indicato al co. 4 del presente articolo.
12. Il limite di reddito lordo personale complessivo annuo per la fruizione della borsa di studio è pari a euro 15.000,00. Alla determinazione di tale reddito concorrono redditi di origine patrimoniale, nonché gli emolumenti di qualsiasi altra natura aventi carattere ricorrente con esclusione di quelli aventi natura occasionale. Sono previsti meccanismi di adeguamento ogni 3 anni.
13. Il titolare di una borsa di dottorato, che rinunci alla prosecuzione del corso, decade dalla fruizione delle mensilità non maturate e mantiene il diritto alla corresponsione dell'ultima mensilità commisurata al periodo di attività svolta. Qualora il dottorando abbia percepito rate di borsa riferite a un periodo successivo alla decorrenza della rinuncia è tenuto a restituire quanto ricevuto. Il dottorando rinunciatario è tenuto, in ogni caso, a darne comunicazione al Rettore con un mese di anticipo. Qualora la rinuncia intervenga entro il primo anno, la parte residua della borsa può essere attribuita ad altro dottorando sprovvisto di borsa, secondo l'ordine della graduatoria del concorso di ammissione

Art. 18

Obblighi e diritti dei dottorandi

1. L'ammissione al Dottorato comporta un impegno esclusivo e a tempo pieno tranne nei casi previsti al precedente art. 7.
2. Il dottorando di ricerca ha l'obbligo di frequentare il Dottorato per l'intera durata del corso e conseguire gli eventuali crediti (CFU) o comunque adempiere agli obblighi didattici previsti dal Collegio anno per anno. Per ciascun dottorando è ordinariamente previsto lo svolgimento di attività di ricerca e formazione, coerenti con il progetto di Dottorato, presso istituzioni di elevata qualificazione all'estero.

3. Il dottorando è tenuto a seguire le attività didattiche e a svolgere le attività di ricerca programmate dal Collegio dei docenti per ciascun anno accademico, nonché a presentare gli elaborati e i risultati prodotti nei termini e nelle modalità fissati dal Collegio. La valutazione delle attività dei dottorandi è effettuata dal Collegio dei docenti almeno una volta all'anno. La valutazione negativa comporta l'esclusione dal corso di dottorato. In tal caso, il pagamento della borsa di studio è interrotto dalla data del Decreto di esclusione
4. Un dottorando può, in qualunque momento, presentando apposita domanda all'Università, rinunciare irrevocabilmente:
 - a) all'iscrizione al corso di dottorato;
 - b) alla borsa di studio, mantenendo l'iscrizione al corso di dottorato.
5. Tali rinunce comportano l'interruzione del pagamento della borsa di studio dalla decorrenza della rinuncia. Nei casi di esclusione e rinuncia, qualora il dottorando abbia ricevuto il pagamento di rate successive alla data di decorrenza dell'esclusione o rinuncia, è obbligato a restituire quanto percepito.
6. La frequenza del corso di Dottorato può essere sospesa per una durata massima di sei mesi, nei seguenti casi, previa deliberazione del Collegio dei docenti e con conseguente sospensione dell'erogazione della borsa:
 - a) maternità;
 - b) servizio militare ovvero servizio civile;
 - c) grave e documentata malattia;
 - d) gravi e documentati motivi personali che, a giudizio del Collegio dei docenti, risultino ostativi del normale svolgimento delle attività formative e di ricerca del dottorando;
 - e) frequenza di corsi previsti dal MUR per la Formazione e l'accesso all'insegnamento.
7. La frequenza del corso di Dottorato può essere prorogata nei seguenti casi:
 - a) per comprovati motivi che non consentono la presentazione della tesi di dottorato nei tempi previsti. In tal caso, il Collegio dei docenti può concedere, su richiesta del dottorando, una proroga della durata massima di dodici mesi, senza ulteriori oneri finanziari;
 - b) per motivate esigenze scientifiche, su decisione del Collegio dei docenti, per un periodo non superiore a dodici mesi, previo parere favorevole degli organi di Governo, assicurando in tal caso la corrispondente estensione della durata della borsa di studio con fondi a carico del bilancio dell'Ateneo.
8. I periodi di sospensione o proroga di cui ai precedenti commi non possono complessivamente eccedere la durata di diciotto mesi, fatti salvi casi specifici previsti dalla legge.
9. Nell'ambito dell'Università i dottorandi possono svolgere, quale parte integrante del progetto formativo, previo nulla osta del Collegio dei docenti e senza che ciò comporti alcun incremento della borsa di studio, attività di tutorato degli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale, nonché attività di didattica integrativa, entro il limite massimo di quaranta ore per anno accademico. Tale limite è abrogato a partire dal termine della durata legale del corso di dottorato.
10. All'interno della durata legale del corso di dottorato, e previa autorizzazione preventiva del Collegio dei docenti, i dottorandi possono trascorrere periodi di studio e ricerca in Italia e all'estero. La durata complessiva dei soggiorni all'estero non può essere superiore a diciotto mesi.
11. Al dottorando è fatto divieto di contemporanea iscrizione ad altro Dottorato, a corsi di Laurea e di diploma, a Scuole di Specializzazione e a Master di I e II livello.

12. Alla fine di ciascun anno di corso, il dottorando è tenuto a presentare una relazione particolareggiata sulle attività formative e di ricerca svolte al Collegio dei docenti il quale, in caso di riscontro positivo, autorizza il passaggio all'anno successivo e la contestuale erogazione della borsa per l'anno successivo.
13. Alla conclusione del terzo anno il dottorando deve presentare al Collegio dei docenti la relazione sull'attività svolta e la tesi di Dottorato entro il 31 ottobre. In caso contrario decade e non accede alla valutazione finale.
14. Un'eventuale valutazione negativa da parte del Collegio dei docenti alla conclusione del primo o del secondo anno comporta il mancato passaggio all'anno successivo e la decadenza dal Dottorato con perdita della borsa di studio, ove concessa. Oltre al caso previsto nel presente comma, è prevista la decadenza dal Dottorato di ricerca, con decisione motivata del Collegio dei docenti, nel caso di assenze prolungate ed ingiustificate del dottorando.
15. I dipendenti pubblici ammessi ai corsi di Dottorato godono per il periodo di durata normale del corso dell'aspettativa prevista dalla contrattazione collettiva o, per i dipendenti in regime di diritto pubblico, di congedo straordinario per motivi di studio, compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 476/1984 e successive modificazioni, con o senza assegni e salvo esplicito atto di rinuncia, solo qualora risultino iscritti per la prima volta a un corso di Dottorato, a prescindere dall'ambito disciplinare.
16. Ai dottorandi sono estesi, con le modalità ivi disciplinate, gli interventi in materia di diritto allo studio previsti dal decreto legislativo n. 68/2012.
17. Ai dottorandi si applicano le disposizioni a tutela della genitorialità di cui al D.M. del lavoro e della previdenza sociale del 12.7.2007 G.U. n. 247 del 23.10.2007.
18. Il dottorando è tenuto all'osservanza del codice Etico dell'Ateneo. Eventuali infrazioni, sottoposte al giudizio del Collegio e degli organi di disciplina dell'Ateneo, possono condurre sino alla decadenza dal Dottorato.
19. È condizione necessaria per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca che ciascun dottorando acceda al catalogo IRIS e inserisca i dati relativi alla propria produzione scientifica, se presente.
20. Alla conclusione del corso di dottorato, vige l'obbligo per i dottorandi di effettuare la compilazione online del questionario di valutazione del corso di dottorato frequentato.

Art. 19

Attività compatibili. Incompatibilità e divieti di cumulo

1. I dottorandi possono durante il loro percorso formativo svolgere le attività di cui al presente articolo, fermo restando, a pena di esclusione, l'obbligo a richiedere al Collegio dei docenti apposita autorizzazione affinché ne sia valutata la compatibilità con il corso di dottorato.
2. Le attività compatibili con la frequenza di un corso di dottorato, subordinatamente all'autorizzazione preventiva del Collegio dei docenti e previo parere favorevole del supervisore sono:
 - a) tirocinio pratico e professionale non contemplato nel percorso dottorale, purché svolto con modalità e tempi idonei a consentire lo svolgimento delle attività del corso di dottorato e in assenza di specifiche ragioni di conflitto di interesse;
 - b) attività di tutorato e di didattica integrativa, non contemplate nel percorso formativo, per un massimo di 60 ore per anno accademico;

- c) attività retribuite previa verifica della compatibilità con il proficuo svolgimento delle attività formative relative al corso. In particolare, resta fermo che, per i dottorandi con borsa, le attività retribuite devono essere limitate a quelle comunque riferibili all'acquisizione di competenze relative all'ambito formativo del corso di dottorato; per i dottorandi senza borsa va, in ogni caso, valutata in concreto l'eventuale incompatibilità derivante dall'attività lavorativa senza che questo determini un comportamento lesivo di diritti tutelati a livello costituzionale, quali il diritto allo studio per i capaci e i meritevoli anche se privi di mezzi.
3. In relazione allo svolgimento di attività retribuite ai sensi del punto c. del comma precedente, al termine di ogni anno accademico i dottorandi con e senza borsa sottopongono al Collegio dei docenti una nuova richiesta di autorizzazione corredata da una dichiarazione del supervisore attestante la compatibilità delle attività lavorative con il proficuo svolgimento delle attività formative. Il Collegio dei docenti adotta le conseguenti decisioni, compresa, nei casi più gravi, l'esclusione dal corso di dottorato.
4. Ai dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni ammessi ai corsi di dottorato si applica la normativa vigente in tema di compatibilità.
5. Le attività di tutorato e di didattica integrativa a qualunque titolo attribuite restano facoltative e non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle Università.
6. L'iscrizione ad un corso di dottorato è incompatibile con:
- a) iscrizione ad altro corso di dottorato, a corsi di laurea e laurea magistrale e a master universitari di I e II livello, inclusi i corsi erogati dagli Istituti Superiori di Studi Musicali e Coreutici, fatta eccezione per l'iscrizione a corsi di dottorato in co-tutela e a singoli insegnamenti;
 - b) iscrizione a scuole di specializzazione;
 - c) incarico di professore a contratto per la titolarità di insegnamenti, di moduli didattici e di formazione linguistica presso qualsiasi Ateneo o Ente che rilasci titoli accademici;
 - d) attività ritenute non compatibili dal Collegio dei docenti con lo svolgimento delle attività del corso di dottorato ai sensi di quanto previsto dal presente articolo.
7. Non è consentito il cumulo della borsa di dottorato con:
- a) altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle concesse da Istituzioni nazionali, internazionali o di Paesi esteri, utili ad integrare con soggiorni all'estero l'attività del dottorando;
 - b) assegni di ricerca. I beneficiari di assegni di ricerca, vincitori di borsa di studio nell'ambito di un corso di dottorato, devono rinunciare irrevocabilmente all'assegno o alla borsa di studio entro la data di inizio dei corsi.
8. La violazione delle incompatibilità di cui alle lettere a. e b. del comma 6 determina la decadenza dalla seconda iscrizione. La violazione delle restanti incompatibilità e divieti di cumulo di cui ai commi precedenti comporta l'esclusione dal corso di dottorato.

Art. 20

Commissioni giudicatrici per gli esami finali

1. Il Rettore, su proposta del Collegio dei docenti, nomina, per ciascun corso di dottorato, una o più Commissioni giudicatrici incaricate della valutazione finale per il conseguimento del titolo composte di norma da tre professori e/o ricercatori universitari, fino ad un numero massimo di cinque componenti oltre a uno o più membri supplenti per ciascuna Commissione.

2. Nel caso di corsi di dottorato articolati in curricula, la Commissione può essere ampliata in modo da comprendere almeno un docente o ricercatore competente negli ambiti disciplinari di ciascun curriculum.
3. Nella composizione della Commissione si tiene conto, ove possibile, del rispetto dell'equilibrio di genere. Inoltre,
 - a) la maggioranza dei componenti è di provenienza accademica specificamente qualificati nei relativi settori di riferimento.
 - b) almeno due membri devono appartenere a Università, anche straniere, non partecipanti al Dottorato, e non devono essere componenti del Collegio dei docenti.
4. Le Commissioni possono essere integrate con ulteriori esperti appartenenti a strutture universitarie o a enti di ricerca pubblici e privati, anche stranieri.
5. Nel caso di Dottorati istituiti a seguito di accordi in convenzione o consorzio con Università/Enti nazionali e internazionali, la Commissione è costituita secondo le modalità previste negli accordi stessi, nel rispetto dei principi sanciti dal presente regolamento.
6. La presidenza della Commissione è, di norma, assunta dal docente più anziano in ruolo; a parità, dal più anziano d'età. In caso di indisponibilità o impedimento di un membro effettivo, subentra uno dei membri supplenti nominati ai sensi del precedente comma 1
7. La Commissione, con motivato giudizio scritto, approva o respinge la tesi ed ha facoltà con voto unanime di attribuire la lode in presenza di risultati scientifici di particolare rilevanza.
8. I lavori di dette Commissioni devono essere portati a conclusione entro 90 giorni dalla data del decreto rettorale di nomina. Decorso tale termine, la Commissione che non abbia concluso i suoi lavori decade, e il Rettore nomina una nuova Commissione, con esclusione dei componenti decaduti.
9. Per il rimborso delle spese sostenute dai commissari si applica il Regolamento delle missioni, delle trasferte e del relativo rimborso vigente in materia.

Art. 21

Adempimenti per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca

1. Entro la fine del terzo anno di corso, il dottorando, anche se in co-tutela o partecipante a dottorati internazionali, presenta al Collegio dei docenti la tesi di Dottorato, allegando una relazione sulle attività svolte nel corso del Dottorato e sulle eventuali pubblicazioni effettuate. La tesi di Dottorato, corredata da una sintesi in lingua inglese, è redatta in lingua italiana o inglese ovvero, previa autorizzazione del Collegio dei docenti in altra lingua.
2. Il Collegio dei docenti, entro 30 giorni dalla conclusione del terzo anno di corso invia la tesi, unitamente alla relazione prodotta dal dottorando, alla valutazione sulle attività svolte nel terzo anno e a una relazione del supervisore, ad almeno due studiosi di elevata qualificazione, anche appartenenti a istituzioni estere, esterni ai soggetti che concorrono al rilascio del titolo di Dottorato, di cui almeno uno è un docente universitario, di seguito denominati Valutatori.
3. I Valutatori, scelti dal Collegio dei docenti e per i quali non è previsto alcun compenso, esprimono, entro 30 giorni dalla ricezione della tesi, un giudizio analitico scritto sulla tesi che viene ad essa allegato, e ne propongono l'ammissione alla discussione pubblica o il rinvio per un periodo non superiore a sei mesi se ritengono necessarie significative integrazioni o correzioni che devono comunicare in forma scritta ai candidati e al Collegio. Trascorso tale periodo, la tesi è in ogni caso ammessa alla discussione pubblica, corredata da un nuovo parere consegnato

entro 30 giorni dalla ricezione della stessa dai medesimi Valutatori, reso alla luce delle correzioni o integrazioni eventualmente apportate.

4. La discussione della tesi si svolge innanzi alla Commissione di cui al precedente art. 20 e, fatti salvi eccezionali motivi di riservatezza o di tutela della proprietà dei risultati, è pubblica. Al termine della discussione, la Commissione redige un verbale nel quale, con motivato e circostanziato giudizio scritto collegiale, approva o respinge la tesi di dottorato presentata dal candidato. Qualora la tesi sia respinta, il candidato è escluso. La Commissione giudicatrice, all'unanimità, può attribuire la lode in presenza di risultati di particolare rilievo scientifico.
5. Il titolo di Dottore di Ricerca, abbreviato con le diciture: "Dott.Ric." ovvero "Ph.D." viene conferito dal Rettore, a seguito della positiva valutazione di una tesi di ricerca che contribuisca all'avanzamento delle conoscenze o delle metodologie nel campo di indagine prescelto.
6. Il rilascio della certificazione del titolo è subordinato al deposito, da parte dell'interessato, nell'Open Archive istituzionale dell'Ateneo, di: autore, titolo, indice, introduzione e abstract in inglese della tesi di Dottorato, data di discussione, composizione e giudizio della Commissione esaminatrice. Previo rilascio di liberatoria da parte dell'interessato, e limitazione agli utenti che effettueranno la registrazione on line, l'Ateneo garantirà la pubblica consultabilità della tesi di Dottorato attraverso la pubblicazione nell'Open Archive e /o nella piattaforma UNORA-IRIS.
7. Entro 30 giorni dalla discussione e approvazione della tesi l'Ateneo deposita copia della tesi, in formato elettronico, nella banca dati ministeriale. Previa autorizzazione del Collegio dei docenti, possono essere rese indisponibili parti della tesi in relazione all'utilizzo di dati tutelati da segreto industriale e dei diritti di riproduzione, ai sensi della normativa vigente in materia. Resta fermo l'obbligo del deposito della tesi presso le Biblioteche Nazionali centrali di Roma e Firenze, previa certificazione da parte del dottorando dell'assoluta conformità della copia digitale con la copia definitiva depositata.
8. L'assenza all'esame finale è giustificata nei casi di forza maggiore e, a fronte di idonea certificazione medica, nei casi di malattia del dottorando. In tali casi, i candidati interessati sono ammessi a sostenere la discussione in modalità telematica o, qualora ciò non sia possibile, in altra data da concordare con il Presidente della Commissione giudicatrice.
9. In caso di assenza ingiustificata alla seduta di esame finale, il dottorando decade dal diritto di conseguire il titolo di dottore di ricerca ed è escluso.

Art. 22

Trasferimenti da altre Università

1. I dottorandi che abbiano frequentato per almeno un anno un Dottorato di ricerca presso altra Università, italiana o straniera, muniti di nulla osta preventivo dell'Ateneo di provenienza, possono chiedere l'iscrizione al secondo anno di un Dottorato presso l'Ateneo alle seguenti condizioni:
 - a) che il dottorando provenga da un corso di Dottorato i cui obiettivi formativi e di ricerca siano affini a quelli del dottorato di questo Ateneo presso il quale intende trasferirsi;
 - b) che il dottorando documenti le attività di alta formazione espletate con profitto nella Università di provenienza e che tali attività vengano riconosciute dal Collegio dei docenti come equivalenti a quelle richieste dal Dottorato di questo Ateneo per l'accesso al secondo anno;

- c) che il dottorando superi positivamente un colloquio di valutazione presso il Collegio dei docenti del Dottorato interessato.
2. Il trasferimento diventa effettivo previa documentata cessazione del rapporto con l'Università di provenienza e iscrizione al secondo anno, in ogni caso senza il beneficio di borsa di studio. Il posto relativo può essere compreso, anche in soprannumero, fra quelli programmati per il dottorato ricevente.
3. Nel caso il trasferimento abbia luogo, il Collegio dei docenti individuerà il supervisore da assegnare al dottorando.
4. Per ciascun Dottorato il numero per Ciclo degli iscrivibili per trasferimento non può eccedere il 15% (arrotondato per eccesso all'unità superiore) del numero totale dei posti programmati.

CAPO III INTERNAZIONALIZZAZIONE

Art. 23

Tipologie di accordi con Università straniere

1. L'Università di Napoli "L'Orientale" promuove e agevola la cooperazione internazionale anche nell'ambito dei Dottorati di ricerca favorendo le collaborazioni e la cooperazione con altre istituzioni universitarie o di ricerca sovranazionali, attraverso:
 - a) lo svolgimento di tesi in co-tutela,
 - b) l'istituzione di Dottorati internazionali con l'eventuale rilascio di titoli congiunti e doppi titoli e il conseguimento del titolo di "Doctor Europaeus".

Art. 24

Convenzioni di co-tutela di tesi

1. L'Università può, su proposta dei Collegi dei docenti dei corsi di dottorato, stipulare convenzioni bilaterali di co-tutela di tesi con atenei stranieri sia in qualità di sede amministrativa sia in qualità di sede ospitante, nonché convenzioni-quadro con atenei stranieri nel cui ambito procedere successivamente alla sottoscrizione di singole convenzioni di co-tutela.
2. Un programma di co-tutela di tesi presuppone che un iscritto a un corso di dottorato elabori la sua tesi sotto la direzione congiunta di un docente dell'Ateneo e di un docente dell'università sottoscrittrice della convenzione, conseguendo al termine del percorso, per la stessa tesi, a seguito del superamento di un unico esame finale sostenuto di fronte a una commissione congiunta, da ognuna delle due istituzioni universitarie, il titolo di dottore di ricerca, o titolo equipollente, rilasciato in forma di doppio diploma o di unico diploma sottoscritto da entrambi le parti.
3. La co-tutela di tesi è attivata a favore di dottorandi iscritti al primo anno di corso, al fine di consentire loro di svolgere l'attività di studio e di ricerca presso ciascuna delle due sedi universitarie per periodi equivalenti, fermo restando l'obbligo di trascorrere presso l'Ateneo almeno un anno, anche non continuativo, quando l'Università di Napoli L'Orientale è sede ospitante.
4. Il dottorando inserito in un programma di co-tutela prende regolare iscrizione presso la propria Università e, al tempo stesso, presso l'Università di accoglienza, di norma senza contribuzioni aggiuntive. L'Università di prima iscrizione è tenuta a garantire al dottorando la copertura assicurativa contro gli infortuni. L'Università di accoglienza è tenuta a mettere a disposizione del

dottorando le strutture didattiche e di ricerca necessarie allo svolgimento della tesi, garantendogli gli stessi servizi forniti ai propri dottorandi.

5. Il Collegio dei docenti, sulla scorta delle relazioni predisposte dai due relatori di tesi, valuta l'attività del dottorando in co-tutela, ai fini dell'ammissione all'anno successivo e all'esame finale, con le modalità stabilite per tutti i dottorandi del corso.
6. La convenzione individuale di co-tutela, firmata dai Rettori delle Università partecipanti, dai due supervisor e dal dottorando, sono elaborate sulla base delle predette disposizioni e disciplinano, in particolare:
 - a) la durata del corso di dottorato;
 - b) l'eventuale esenzione dal pagamento delle tasse di iscrizione presso la sede ospitante;
 - c) il regime assicurativo applicabile;
 - d) il progetto di ricerca, da svolgersi presso entrambe le sedi secondo un calendario concordato dai supervisor;
 - e) il titolo provvisorio della tesi e i nominativi dei due supervisor, uno per la sede amministrativa e uno per la sede ospitante;
 - f) le modalità e la sede di svolgimento dell'esame finale;
 - g) i criteri per la composizione della Commissione giudicatrice, avente carattere paritetico, ovvero che garantisca pari rappresentanza agli Atenei contraenti;
 - h) la denominazione del titolo rilasciato, a seguito di positivo superamento dell'esame finale, da ciascun Ateneo contraente, con esplicita menzione del conseguimento del doppio titolo in regime di co-tutela
7. Le convenzioni di cui al precedente comma devono altresì attenersi alle seguenti disposizioni generali:
 - a) l'iscrizione presso l'Università di appartenenza comporta la regolare iscrizione anche presso l'Università ricevente;
 - b) l'Università ricevente mette a disposizione del dottorando le strutture didattiche e di ricerca necessarie e, comunque, garantisce i servizi forniti ai propri dottorandi;
 - c) ciascuna Università fornisce al proprio dottorando la copertura assicurativa contro gli infortuni;
 - d) i due supervisor di tesi, uno per la parte italiana, l'altro per l'Università straniera partecipante, seguono le attività di ricerca del dottorando, e valutano, ciascuno con propria relazione scritta, la tesi di Dottorato. Il giudizio positivo di entrambi i supervisor di tesi è condizione necessaria per l'ammissione all'esame finale;
 - e) la tesi dovrà essere valutata anche da due valutatori esterni di cui al precedente art. 21 co. 2;
 - f) il dottorando svolge la propria attività di studi e ricerca presso le strutture delle due sedi universitarie per i periodi definiti nella convenzione;
 - g) l'esame finale consiste nella discussione pubblica della tesi davanti alla Commissione giudicatrice, nominata dal Rettore dell'Università di appartenenza secondo le modalità indicate nello specifico accordo di co-tutela
 - h) ognuna delle Istituzioni si impegna a conferire il titolo di Dottore di ricerca, o equipollente, in seguito ad una relazione favorevole della Commissione giudicatrice, ovvero a conferire un titolo congiunto;

- i) la pubblicazione, l'utilizzo e la protezione dei risultati della ricerca conseguiti dal dottorando saranno soggetti alla normativa vigente e garantiti in conformità alle procedure specifiche di ciascun Paese coinvolto nella co-tutela;
 - j) eventuali oneri finanziari connessi alla mobilità del dottorando, del supervisore o di altri membri del collegio, possono essere suddivisi tra le due sedi. Nella convenzione di co-tutela va altresì specificata la lingua di redazione della tesi e dell'eventuale sintesi.
 - k) Eventuali specifiche difformità di procedura devono essere appositamente disciplinate nel testo della convenzione di cotutela.
8. Le convenzioni di co-tutela di tesi di cui al precedente comma si possono stipulare nel quadro di convenzioni intergovernative o, di norma, di convenzioni fra l'Ateneo e le università straniere che prevedono specificamente mobilità di dottorandi e tesi in co-tutela.
 9. La co-tutela di tesi di Dottorato è, di norma, attuata a favore di dottorandi iscritti al 1° anno di corso.
 10. Il Collegio dei docenti può autorizzare l'attivazione di una co-tutela di tesi per dottorandi iscritti al 2° anno di corso qualora sussistano particolari interessi specifici fermo restando quanto previsto al precedente art. 21.
 11. Entro la fine di ciascun anno di corso, il Collegio dei docenti procederà alla valutazione dell'attività svolta anche dai dottorandi in co-tutela di tesi iscritti presso l'Università partecipante ai fini dell'ammissione all'anno successivo.
 12. L'Università può stipulare accordi-quadro con Atenei esteri, finalizzati alla sottoscrizione di convenzioni di cotutela individuali.

Art. 25

Dottorati internazionali

1. L'Ateneo può attivare corsi di Dottorato, previo accreditamento, con Università ed Enti di ricerca esteri di alta qualificazione e di riconosciuto livello internazionale, nel rispetto del principio di reciprocità, sulla base di convenzioni che prevedano un'effettiva condivisione delle attività formative e di ricerca, l'equa ripartizione degli oneri, le modalità di regolazione delle forme di sostegno finanziario, le modalità di scambio e di mobilità di docenti e dottorandi e il rilascio del titolo congiunto o di doppio o multiplo titolo dottorale. È possibile anche internazionalizzare un corso di Dottorato già esistente se accreditato.
2. A tal fine l'Università di Napoli "L'Orientale", previa approvazione degli Organi Accademici stipula apposite convenzioni, finalizzate ad attivare corsi di dottorato internazionale e, in particolare:
 - a) Corsi accreditati in convenzione con Atenei ed Istituzioni esteri, ivi inclusi i corsi di dottorato co-finanziati nell'ambito di progetti di ricerca europei;
 - b) Curricula all'interno dei corsi di dottorato accreditati a livello nazionale che prevedano progetti di scambio e collaborazione con Atenei ed Istituzioni esteri.
3. Le convenzioni, di cui al precedente comma, sono approvate dagli Organi Accademici, su proposta del dipartimento interessato e previo parere del Collegio dei docenti e firmate dai Legali rappresentanti delle istituzioni partecipanti e devono contenere i seguenti elementi:
 - a) indicazione delle Università e/o Enti italiani e stranieri partecipanti;
 - b) programma formativo con indicazione analitica delle tematiche scientifiche, con eventuale previsione di curricula;
 - c) coordinamento dei programmi con attribuzione dei crediti formativi;

- d) articolazione dell'attività didattica svolta presso le sedi interessate con indicazione dei corsi, seminari, ecc., in modo da garantire l'impegno dei dottorandi in più sedi;
 - e) indicazione di un Coordinatore responsabile dell'organizzazione del corso per ciascuna delle Università e del Collegio dei docenti, che deve essere composto da rappresentanti di tutte le Università coinvolte;
 - f) formulazione di specifiche modalità di valutazione delle attività svolte nel percorso formativo;
 - g) durata del corso di dottorato;
 - h) sede di immatricolazione dei dottorandi;
 - i) contributi di iscrizione a carico dei dottorandi ed eventuali esenzioni;
 - j) procedure di selezione, che possono essere espletate, ai sensi dell'art. 11 c. 8, da commissioni internazionali e/o da organismi dell'Unione Europea nell'ambito di procedure di finanziamento competitivo;
 - k) criteri per la composizione delle commissioni esaminatrici e giudicatrici; e per l'esame finale per il conseguimento del titolo;
 - l) apporto finanziario di ciascuna sede, o di Istituzioni o Enti italiani e/o stranieri;
 - m) collaborazione didattica e di ricerca tra le sedi e articolazione delle attività;
 - n) partecipazione dei docenti universitari e/o posizioni equivalenti di ciascun partner;
 - o) schema della mobilità dei dottorandi e dei docenti coinvolti;
 - p) procedure per la redazione e la discussione delle tesi;
 - q) denominazione e tipologia del titolo rilasciato (doppio, multiplo o congiunto) con la menzione specifica che il titolo è valido in ciascun ordinamento con la denominazione prevista dalle singole normative in materia.
 - r) eventuale obbligo di sottoscrizione di convenzioni individuali per ciascuno dei dottorandi interessati al conseguimento del titolo nelle diverse istituzioni contraenti e modalità inerenti il rilascio del titolo, inclusa la veste grafica.
4. L'istituzione e/o attivazione di un Dottorato internazionale è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole obbligatorio del Senato Accademico.
5. I corsi di Dottorato di cui al presente articolo possono seguire procedure e modalità organizzative diverse da quelle individuate dal presente regolamento se concordate fra le parti ed esplicitate nelle convenzioni.

Art. 26

Dottorato europeo

1. Il Consiglio di Dipartimento, su proposta del Collegio dei docenti di un Dottorato a esso afferente, può chiedere il riconoscimento del titolo di Dottorato a livello europeo, attraverso il rilascio di una certificazione congiunta "Doctor Europaeus" aggiuntiva al titolo ed al valore nazionale del Dottorato se sono soddisfatte le condizioni stabilite dall'European University Association.
2. Per la finalità di cui al precedente comma, il Consiglio di Dipartimento invia al Senato Accademico una propria attestazione che il Dottorato, per il quale si richiede il riconoscimento del titolo di Dottorato europeo, viene conseguito nel rispetto delle condizioni sotto specificate relative alla co-tutela, alla valutazione di una giuria internazionale, al plurilinguismo e alla mobilità del dottorando:

- a) l'autorizzazione a discutere la tesi è accordata dal Collegio dei docenti, sulla base di una valutazione redatta da almeno due professori appartenenti ad Università di due Stati europei diversi da quello in cui la tesi sarà discussa;
 - b) almeno uno dei membri della Commissione per l'esame finale deve appartenere ad un'Università di uno Stato europeo diverso da quello in cui la tesi sarà discussa;
 - c) la discussione della tesi, almeno in parte, deve avvenire in una seconda lingua europea;
 - d) la preparazione della tesi di Dottorato dovrà avvenire in parte attraverso l'attività di ricerca condotta durante la permanenza del dottorando per almeno sei mesi (anche non consecutivi), in un altro Stato europeo.
3. La richiesta da parte del Collegio dei docenti può essere effettuata con riguardo all'intero Dottorato o in relazione a singole richieste avanzate da uno o più dottorandi.
 4. Qualora la richiesta avanzata dal Collegio dei docenti abbia riguardo all'intero Dottorato, il dottorando che non sia interessato o che ritenga di non possedere i requisiti necessari per aspirare al titolo europeo deve poter continuare a frequentare il Dottorato, conseguendo il normale titolo accademico rilasciato dall'Università di Napoli "L'Orientale".
 5. Gli Organi Accademici, valutato il soddisfacimento delle suddette condizioni, deliberano circa l'opportunità del rilascio del titolo di Dottorato europeo.
 6. Ai dottorandi iscritti al Dottorato europeo, o ai dottorandi per i quali si sia ottenuto il riconoscimento del titolo a livello europeo, verrà rilasciata una certificazione congiunta "Doctor Europaeus" aggiuntiva al titolo ed al valore nazionale del Dottorato, e sulla pergamena verrà inserito il logo della Unione Europea.

TITOLO III
NORME TRANSITORIE E FINALI
CAPO UNICO

Art. 27
Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione all'Albo Ufficiale d'Ateneo.

Art. 28
Abrogazioni

1. A decorrere dalla sua entrata in vigore (anno accademico 2022/2023 - 38° ciclo), è abrogato il Regolamento in materia di dottorato, emanato con decreto rettorale n. 432 del 5 luglio 2013 e ss.mm.ii ovvero i DD.RR n.526 del 30 giugno 2015, n. 616 del 2 agosto 2017, n. 882 del 24 settembre 2019; n. 478 del 7 settembre 2021.